

## CONSORZIO SOLCO MANTOVA

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231

## ***PARTE GENERALE***

*Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di SOL.CO. MN nella riunione del 13/05/2022*

Successive modifiche ed integrazioni	
Rev. N. 00	29/03/2011
Rev. N. 01	18/12/2014
Rev. N. 02	15/01/2015
Rev. N. 03	23/01/2017
<b>Rev. N. 04</b>	<b>19/01/2018</b>
<b>Rev. N. 05</b>	<b>14/01/2020</b>
<b>Rev. N. 06</b>	<b>26/10/2020</b>
<b>Rev. N. 07</b>	<b>13/05/2022</b>

# INDICE

<b>INDICE</b>	<b>2</b>
<b>I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</b>	<b>3</b>
1.1 Quadro normativo .....	3
1.2 Tipologia di reati disciplinati .....	3
1.3 Le sanzioni e i delitti tentati .....	25
1.4 Autori del reato – art.5 Responsabilità dell’Ente .....	25
1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa .....	26
1.6 Scopo e finalità del Modello. ....	26
<b>II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DEL CONSORZIO SOL.CO. MANTOVA</b>	<b>27</b>
2.1 Storia e descrizione del Consorzio.....	27
2.2 Analisi di premessa a partire dal “qui ed ora” .....	27
2.3 Il sistema di Governance.....	29
2.4 Il sistema di Revisione economico-finanziaria.....	31
2.5 Il sistema di deleghe e procure .....	31
2.6 L’assetto organizzativo .....	32
2.7 Aggiornamento del Modello e sua adozione.....	33
2.8 Caratteristiche generali, finalità, principi e obiettivi del Modello.....	33
2.9 Struttura e caratteristiche del Modello.....	35
2.10 Modifiche e integrazioni del Modello.....	35
<b>III. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E SUO REGOLAMENTO</b>	<b>35</b>
3.1 Costituzione, nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza.....	35
3.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca .....	36
3.3 Funzioni e poteri dell’OdV.....	36
3.4 Flussi informativi nei confronti dell’OdV.....	36
3.5 Conservazione delle informazioni dell’OdV.....	36
3.6 Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza e controllo di violazioni del Modello - Whistleblowing .....	37
3.7 Gestione.....	39
<b>IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO</b>	<b>39</b>
4.1 Formazione ed informativa alle parti interessate.....	39
<b>V. VERIFICHE PERIODICHE</b>	<b>39</b>
<b>VI. PARTI INTEGRANTI E ALLEGATI</b>	<b>40</b>

## I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1 Quadro normativo

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in esecuzione della delega di cui all'art.11 della legge 29 settembre 2000 n.300, ha introdotto la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* per alcune categorie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale (cosiddetti “apicali”) e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddette “in posizione subordinata”).

Tale Decreto ha così recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già da tempo aderito, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Fino all'introduzione del D. Lgs. 231, l'art. 27 della Costituzione - il quale recita che “la responsabilità penale è personale” - impediva che detta responsabilità potesse investire le organizzazioni in quanto persone giuridiche.

Oggi, dopo l'introduzione di tale decreto, anche le persone giuridiche sono soggette a responsabilità per gli illeciti amministrativi derivanti da specifici reati, da cui discendono sanzioni di carattere pecuniario e/o interdittivo, in relazione alla gravità degli stessi.

Il contenuto dell'art. 27 della Costituzione ha solo impedito che tale decreto potesse qualificare espressamente tale responsabilità come “penale”, relegandola così alla qualifica di “responsabilità amministrativa”, anche se, nella sostanza, il modello cui ricondurre la nuova disciplina è penale.

Secondo la nuova disciplina, le organizzazioni possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, qualora i reati siano commessi da soggetti che si trovano in posizione apicale (propri amministratori, dirigenti) o sottoposti (dipendenti o terzi mandatari) e qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione stessa.

Si evidenzia che la previsione di due distinti tipi di rapporti funzionali (posizione apicale e posizione subordinata) è determinante per l'individuazione del criterio di imputazione soggettiva della responsabilità diretta ed autonoma dell'ente.

Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, si ha una responsabilità tendenzialmente assoluta (dolosa) dell'ente, con un'inversione dell'onere probatorio che risulta a carico dell'ente stesso; viceversa, in caso di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, si ha una responsabilità della società per colpa, senza inversione dell'onere della prova, a carico quindi della pubblica accusa.

### 1.2 Tipologia di reati disciplinati

#### Premessa

La responsabilità dell'ente sussiste unicamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss. del Decreto, come di seguito indicato.

*Si sottolinea tuttavia che nel presente Modello sono state prese in considerazione solo le fattispecie di reato per le quali è stato rilevato un possibile livello di rischio rispetto alle attività svolte dal Consorzio SOLCO MANTOVA.*

***È in ogni caso demandato al Consorzio SOLCO, il compito di integrare il Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati o di illeciti amministrativi qualora, sulla base delle verifiche periodiche effettuate dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti preposti, risulti opportuno procedere in tale direzione.***

**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D. Lgs. 231/2001) [artt. successivamente modificati dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019<sup>1</sup>, dal Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 per gli Artt.316 bis-ter e 640 bis]**

*Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente, ma il suo uso è distorto, invece nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio, il cui ottenimento diventa così illegittimo.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzia in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti).

*Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità europea.*

Tale reato si configura in caso di indebito ottenimento – mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti materialmente o ideologicamente falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Ad **esempio**, concretizza la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere a Sol.Co.MN un finanziamento pubblico.

*Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea.*

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Costituiscono ad **esempio** condotte di reato: la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica Amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio a Sol.Co.MN; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con ASL, Comuni, Regioni ed altri Enti Pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

<sup>1</sup> Legge 3/2019 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, [pubblicata in Gazzetta ufficiale il 16 gennaio 2019](#).

**Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

- contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;
- finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;
- mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;
- altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

**Esempio:** predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali.

**Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altri enti pubblici.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, Comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS. Si pensi quindi alle organizzazioni (nel nostro caso gli operatori di servizi educativi, formativi e servizi al lavoro) che nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, o nell'esecuzione di contratti con soggetti pubblici, debbano effettuare delle comunicazioni telematiche con i soggetti stessi o inserire dati in registri telematici pubblici (es. inserimento in sistema informatico di un importo relativo ad un finanziamento pubblico superiore a quello ottenuto legittimamente).

**Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture.**

Tale ipotesi di reato (che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore ad euro 1.032,00 con aumento della pena nei casi preveduti dal primo comma dell'articolo precedente<sup>2</sup>) si configura nel caso in cui taluno commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente<sup>3</sup>.

**Art. 2/1 Legge 898/1986 (rubricata "misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di olive; sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo") Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo.**

Tale reato (che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni) si configura quando -salvo che il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale- taluno, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti,

<sup>2</sup> Gli aumenti di pena previsti dall'articolo precedente contemplano i seguenti casi delle seguenti forniture:

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

<sup>3</sup> Il riferimento è agli obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per necessità di uno stabilimento pubblico o di un pubblico Servizio.

premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale <sup>4</sup>.

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs 231/2001- inserito da L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7 – così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16).**

*Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.*

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. materiale (es: documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o alterazione del contenuto dopo la sua formazione) che la falsità ideologica (non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso).

L'organizzazione potrebbe incorrere in tali reati ad **esempio** attraverso: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui, la redazione di un falso atto informatico destinato ad essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata ad una società privata, la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli.

*Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.*

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello ius excludendi) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

*Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici<sup>5</sup>.*

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, **detenzione, produzione, riproduzione, diffusione, importazione**, comunicazione, consegna **o comunque mette a disposizione di altri** codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

*Art. 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.*

Il reato punisce il procacciamento, **la detenzione**, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, **o la messa a disposizione in altro modo a disposizione di altri o l'installazione** di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione ad esempio di virus, ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità di Sol.Co.MN nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

*Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.*

<sup>4</sup> Quando però la somma indebitamente percepita è pari od inferiore ad euro 5.000 si applica soltanto la sanzione amministrativa prevista negli articoli successive della Legge 898/1986.

<sup>5</sup> Articolo modificato ad opera della Legge 23 Dicembre, 2021 n. 238 rubricata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. (22G00004)"

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico e nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software *spyware*, introduzione di virus, ma anche ad **esempio** l'installazione di software non autorizzati dall'organizzazione o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita *password*.

**Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche<sup>6</sup>.**

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce il comportamento di chi -al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle- si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Costituisce **p.e.** condotta di reato ex art. 617-quinquies c.p. l'installazione abusiva di una telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

**Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.**

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quando tali condotte avvantaggino di fatto l'ente (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultimo potrà essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

**Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.**

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

**Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.**

Il reato de quo punisce l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

**Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.**

L'articolo in questione punisce le stesse condotte criminose di cui all'art. 635 quater c.p. anche se gli eventi dannosi non si realizzino concretamente, purché aventi come oggetto materiale sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

**Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica.**

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

**Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)**

<sup>6</sup> Articolo modificato ad opera della Legge 23 Dicembre, 2021 n. 238 rubricata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. (22G00004)"

**Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs 231/2001 – L. 15 luglio 2009, n.94, art. 2, c.29).**

*Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.*

Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione o la partecipazione ad essa.

I delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi ex D.Lgs 231/2001 dall'art.10 della legge n. 146/2006 ("Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale"). L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa (frodi fiscali, reati in danno delle finanze pubbliche commessi in associazione da più imprese, reati ambientali, ecc.).

Il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di *partners*, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare ecc; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale l'organizzazione intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

**Esempi** di condotte a rischio: alcune figure apicali, in accordo (ed in concorso) con alcuni fornitori, creano un articolato sistema di finte fatturazioni al fine di creare fondi neri a disposizione dell'ente, ad esempio per ulteriori attività corruttive; tre o più società si legano da un accordo commerciale (*joint ventures*, ATI, ecc.) al fine di aggiudicarsi illegittimamente appalti pubblici.

*Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso.*

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto.

Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24 ter D.Lgs 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.Lgs 231/2001.

*Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso.*

La condotta di reato consiste nell'ottenere la promessa di voti dietro erogazione di denaro, avvalendosi dell'intimidazione o della prevaricazione mafiosa, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

*Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione.*

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appare di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

*Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Il reato in questione è una forma di associazione a delinquere speciale, caratterizzata dalla finalità specifica dell'organizzazione criminale.

*Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.*



**Reati di peculato, di peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione, corruzione e di abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs 231/2001) [artt. successivamente modificati dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019<sup>7</sup> e dal Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020].**

*Art. 314, comma 1 c.p. Peculato*

Tale ipotesi di reato (che prevede la pena della reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi, **con esclusione dell'ipotesi di uso momentaneo del bene**) si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropri del denaro o di altra cosa mobile altrui che detiene o di cui ha comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio.

*Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui*

Tale ipotesi di reato (che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni) si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio -nell'esercizio delle funzioni o del servizio- giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

*Art. 317 c.p. Concussione.*

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.." (così sostituito dall'art.1, L. 6 novembre 2012, n.190).

Soggetto attivo del reato è dunque il pubblico ufficiale.

Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo all'ente in via residuale, o nella forma del concorso dell'extraneus tra una figura apicale o subordinata dell'ente e il pubblico ufficiale (sempre che via sia un interesse/vantaggio per l'ente), oppure in quei casi in cui l'ente gestisca attività a rilevanza pubblicistica.

*Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente, ritengono che **gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio, sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o un incaricati di un pubblico servizio** (es. soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della PA o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; componenti di vertice di enti ospedalieri o società esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; operatori di Istituti di credito; soggetti appartenenti a società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi; operatori di società per la gestione di guardie giurate; operatori di **società deputate alla gestione, organizzazione ed erogazione di formazione e addestramento professionale regolato dalla legge, ecc.**). Vedi anche art. 319 quater.*

*Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio di una buona funzione*

È l'ipotesi di un accordo fra un pubblico ufficiale e un privato, in forza del quale il primo – per l'esercizio delle sue funzioni o suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (c.d. corruzione impropria).

Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Tale fattispecie potrà configurarsi in capo all'ente quando una figura apicale o subordinata dello stesso metta in atto materialmente l'attività di corruzione del pubblico ufficiale, oppure in quei casi in cui l'ente stesso gestisca attività a rilevanza pubblicistica e l'operatore sia pertanto considerato pubblico ufficiale. Oggetto materiale della condotta è "il denaro o altra utilità". Vi **rientra pertanto anche la realizzazione o promessa di assunzione di persona gradita al pubblico ufficiale, o la dazione diretta o indiretta di omaggi, sponsorizzazioni, regali che travalichino l'ordinaria cortesia.** (così sostituito dall'art.1, L. 6 novembre 2012, n.190).

*Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.*

<sup>7</sup> Legge 3/2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", pubblicata in Gazzetta ufficiale il 16 gennaio 2019.

È l'ipotesi di un pubblico ufficiale che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti contrari ai suoi doveri con vantaggio in favore del corruttore (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

*Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari.*

È l'ipotesi in cui il reato di corruzione sia posto in essere da una parte di un procedimento giudiziario, nei confronti di un magistrato, cancelliere o altro funzionario pubblico. Tale fattispecie si caratterizza, infatti, dal fine specifico di favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

*Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità” (introdotto dall’art 1 co.77 L.190/2012*

E' il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.... Nei casi previsti dal primo comma chi da o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni.

*Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.*

Cfr. artt. 318 e 319 c.p.

*Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.*

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 c.p.

*Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.*

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

*Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.*

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 l. 29 settembre 2000, n. 300.

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314,316,317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. a membri ed esponenti di organi della Comunità europea.

*Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio.*

Tale reato (che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni, ma con un aumento della pena nei casi in cui il vantaggio od il danno abbiano carattere di rilevante gravità) si configura quando -salvo che il fatto non costituisca un più grave reato- un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

*Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite*

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione **da un anno a quattro anni e sei mesi**<sup>8</sup>. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette **denaro o altra utilità**<sup>9</sup>. La pena è*

<sup>8</sup> Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale,

aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro **o altra utilità** riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio<sup>10</sup>.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio<sup>11</sup>."

**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs 231/2001 – L. 23 novembre 2001, n. 409 – L. 24 luglio 2009, n. 99 – D.Lgs. 21/06/2016 n.125 in vigore dal 27/07/16).**

*Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate [Integrazione all'art. 453 c.p. dal Dlgs 125/16]*

La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione o alterazione di monete; introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

*Art. 454 c.p. Alterazione di monete.*

*Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate.*

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore.

*Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.*

*Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.*

*Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.*

*Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. [Modifiche all'art. 461 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]*

*Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.*

*Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.*

L'art. 473 c.p., mira a tutelare lo specifico bene giuridico rappresentato dalla pubblica fede in senso oggettivo, ossia dalla fiducia dei consumatori nei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni. La contraffazione consiste nella riproduzione integrale ed abusiva del marchio genuino.

---

come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione **da uno a tre anni**."

<sup>9</sup> Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale."

<sup>10</sup> Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro **o altro vantaggio patrimoniale** riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio."

<sup>11</sup> Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie."

**Esempi** di condotte: presentazione di un prodotto industriale in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio depositato.

*Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.*

### **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.Lgs 231/2001 – L. 24 luglio 2009 n. 99)**

*Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.*

**Esempi** di condotte: atti idonei a generare una situazione di inganno che vizia la scelta del consumatore, sviando così la clientela di un'azienda; duplicazione e commercializzazione di programmi software; trasferimento fraudolento di cognizioni tecniche ad altra azienda; inserimento nel proprio sito internet, attraverso il quale viene pubblicizzato il proprio prodotto commerciale, di parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" sui motori di ricerca operanti in rete il proprio sito, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

*Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia.*

*Un esempio di illecita concorrenza punibile ex art. 513 bis c.p. è l'accordo collusivo fra due o più imprese finalizzato alla predisposizione di offerte attraverso cui influenzare la scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto.*

*Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.*

*Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.*

*Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.*

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini.

*Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.*

*Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.*

*Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Introduce una tutela penale dei prodotti relativi ad indicazioni geografiche o denominazioni di origine, che costituiscono il c.d *made in Italy* agroalimentare (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, ecc.).

### **Reati societari (art. 25 ter D.Lgs 231/2001 – D.Lgs 11 aprile 2002, n. 62, art. 3 e modificato dalla Legge 27/05/2015, n. 69, in vigore dal 14/06/2015, modifiche apportate con il D.Lgs. n. 38/2017 con l'introduzione del nuovo reato 2635 bis - istigazione).**

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*
- *Fatti di lieve entità (art. 2621 bis) - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta (modificato dalla L. 69 del 14/06/2015).*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) (modificato dalla L. 69 del 14/06/2015).*
- *Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)*
- *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
- *Corruzione tra privati (art.2635 c.c. introdotto nel 2012): è stata introdotta la lettera s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. (Art. 1 co. 76 L.190/2012). Con il D.lgs. n.38/2017 sono state innalzate le quote massime da 400 a 600 e introdotto il 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.*  
*Il legislatore italiano, contrariamente a quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo, ha disposto che il reato si perfeziona solo quando il soggetto compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un nocumento. Non si tratta quindi di vera corruzione tra privati ma di un reato societario o meglio il reato presupposto di corruzione tra privati è stato introdotto dal lato attivo del corruttore.*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).*

**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25 quater D.Lgs 231/2001 – L. 14 gennaio 2003, n.7, art. 3).**

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa riferimento ad una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi.

In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sezies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (art. 270sexies c.p.).

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1, D.Lgs 231/2001 – L. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8).**

*Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.*

La fattispecie di reato in questione, è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari – assistenziali (con particolare attenzione ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia). Tale enti potrebbero incorrere nel reato di cui all'art. 583 bis c.p., accettando ad esempio di praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata.

**Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs 231/2001 – L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 5 – L. 6 febbraio 2006, n. 38 - l'art. 6 della L. 29 ottobre 2016, n.199, introduce il reato di cui all'art. 603-bis c.p. in seno all'art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01.).**

*Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.*

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

In particolare, le condotte rilevanti tipizzate sono riconducibili a tre categorie:

1) esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Tale previsione costituisce la traduzione normativa della nozione pacificamente accolta di schiavitù, di cui all'art. 1 della Convenzione sulla schiavitù di Ginevra del 15 settembre 1926 e all'art. 7 dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale.

2) riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Le condotte di soggezione così delineate assumono penale rilievo quando sono attuate mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (art. 600, c.2 c.p.).

3) mantenimento di una persona nello stato di soggezione delineato in precedenza.

#### *Art. 600 bis commi 1 e 2 c.p. Prostituzione minorile.*

Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione, o nel favoreggiamento/sfruttamento di essa, di un minore di diciotto anni.

In particolare l'art. 600 bis c.p. punisce due distinte tipologie di condotte: quella di chi sfrutta, induce o favorisce la prostituzione minorile, e quella di chi consuma con un minore atti sessuali, punendo al tempo stesso domanda ed offerta della prostituzione minorile.

#### *Art. 600 ter commi da 1 a 4 c.p. Pornografia minorile.*

Rientrano in tale reato le seguenti condotte.

1) Lo sfruttamento di minori al fine della realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale di tale tipo (tanto con foto su carta, floppy, disk, file ecc. che con registrazioni videocassette, audiocassette, dvd, ecc).

2) Commercio di materiale pornografico;

3) Diffusione di materiale pornografico o di notizie finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori;

4) Cessione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, sia a titolo gratuito che oneroso.

#### *Art. 600 quater c.p. **Detenzione o accesso a materiale pornografico**<sup>12</sup>.*

È la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

Procurarsi significa acquistare la disponibilità fisica del materiale pedopornografico; disporre vuol dire poter utilizzare il materiale stesso, pur non avendone necessariamente la materiale disponibilità (es. accesso ad archivi *on line* o a siti protetti). **Al secondo comma (introdotto ad opera della Legge 23 Dicembre 2021, n.238) è ora punito anche chi "fuori dei casi di cui al primo comma", "mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto" (la pena è della reclusione fino a due anni e della multa non inferiore ad euro 1.000".**

#### *Art. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale.*

#### *Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.*

#### *Art. 601 c.p. Tratta di persone*

#### *Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi*

#### **Art.603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4.11.2016, ha modificato il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011. Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse "un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza,

<sup>12</sup> **Articolo modificato ad opera della Legge 23 Dicembre, 2021 n. 238 rubricata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. (22G00004)"**

minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”, la nuova fattispecie risulta ampliata, andando a colpire non solo chi “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...”, ma altresì chiunque “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. In Materia 231, l’art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all’art. 603-bis c.p. in seno all’art. 25-quinquies, prevedendo per l’ente le seguenti sanzioni: sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno; interdizione definitiva dall’attività, se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

*Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni [Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 3]<sup>13</sup>*  
 Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. **Al secondo comma (introdotto ad opera della Legge 23 Dicembre 2021, n.238) è ora punito anche quanto segue:**

«La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolare l’attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

### **Abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs 231/2001 – L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9).**

*Art. 184 D.Lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate [nel testo da ultimo ampliato dall’art. 26 della Legge 23 dicembre 2021 n. 238 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020. (22G00004)”].*

*Art. 185 D.Lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato [nel testo da ultimo ampliato dall’art. 26 della Legge 23 dicembre 2021 n. 238 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020. (22G00004)”].*

*Art. 187bis D.Lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Abuso di informazioni privilegiate.*

*Art. 187ter D.Lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato.*

*Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)*

*Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)*

### **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs 231/2001 – L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 9).**

*Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.*

La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo per negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

<sup>13</sup> Articolo modificato ad opera della Legge 23 Dicembre, 2021 n. 238 rubricata “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020. (22G00004)”

**Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

*Entrambe le norme sopra richiamate richiedono che l'evento lesivo sia conseguenza della violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.*

Vengono a tale proposito in considerazione il D.lgs 81 del 2008 ed altre leggi speciali (es. DPR 27/04/1955 n. 547 sulla prevenzione degli infortuni; il DPR 19/03/1956 n. 303 sull'igiene sul lavoro; il D.lgs 14/08/1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri ecc.).

In funzione di chiusura si richiama l'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

L'introduzione di tali fattispecie nel D.lgs 231/2001 ad opera della L. 123/2007 ha, dunque, un effetto estremamente rilevante, soprattutto in considerazione della natura colposa di detti illeciti.

Infatti, tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (TU 81/2008 e non solo) possono rappresentare per le società un'area di rischio ai sensi dell'art. 25 septies D.lgs 231/2001.

La natura colposa dei reati de quo ha suscitato diverse discussioni interpretative in dottrina ed in giurisprudenza su due aspetti in particolare:

- 1) compatibilità fra la natura colposa dei reati ed i criteri di imputazione oggettiva ex art. 5 D.lgs 231/2001 (commissione dei reati presupposto da parte di un dipendente ed esistenza di un interesse o vantaggio dell'ente);
- 2) compatibilità fra natura colposa dei reati e criterio di imputazione soggettiva dell'"elusione fraudolenta" del Modello.

*In realtà, l'unico modo per evitare di giungere ad un'interpretatio abrogans è quello di intendere il concetto di interesse o vantaggio ex art. 5 ha assunto un significato prettamente oggettivo, spostato più sul momento della condotta che su quello dell'evento; pertanto, in caso di lesioni o omicidio conseguenti a violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'interesse potrà essere inteso ad esempio come oggettivo guadagno/risparmio in termini di costi, tempi e risorse ricavato di fatto dall'ente.*

Allo stesso modo la c.d. volontarietà dell'elusione fraudolenta andrà intesa come volontà di tenere una "condotta" non conforme alle procedure, istruzioni disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dei reati di omicidio e lesioni colpose ex art. 25 septies D.lgs 231/2001.

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021 - "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale"]**

**N.B.:** con l'introduzione delle modifiche di cui al D-Lgs. 195/2021 sono state introdotte modifiche alla fattispecie di **ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)**.

Per tutte tali fattispecie sono previsti:

- **l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto**, che ora comprende anche i **delitti colposi** e le **contravvenzioni** punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
- una **diversa risposta sanzionatoria** a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione.

Per quanto riguarda la **ricettazione** sono inoltre previsti:

- ✓ una **aggravante**, qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una attività professionale;



- ✓ una nuova ipotesi di ricettazione di speciale tenuità, qualora il reato presupposto sia costituito da una qualsiasi contravvenzione.

Per il solo **autorriciclaggio** (art. 648 *ter*.1 c.p.), la attenuante ad effetto speciale di cui al secondo comma (consistente nel fatto della provenienza del denaro, dei beni o di altre utilità dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni), che in precedenza prevedeva la più mite sanzione della reclusione da uno a quattro anni, è ora qualificata come circostanza attenuante comune.

Da ultimo, merita inoltre segnalare che è stata **eliminata la condizione di procedibilità** della richiesta del Ministro della giustizia prevista dall'articolo 9 c.p. per i **reati di ricettazione e autorriciclaggio** commessi dal cittadino all'estero.

In questo caso il Legislatore Italiano ha modificato solo i reati presupposto lasciando invariate le sanzioni già previste dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001

#### *Art. 648 c.p. Ricettazione [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]*

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

#### *Art. 648 bis c.p. Riciclaggio [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]*

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei suddetti valori.

#### *Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]*

È un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

#### *Art. 648 ter.1 c.p. Autorriciclaggio [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]*

L'autorriciclaggio consiste nell'attività di riutilizzo a fini imprenditoriali dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali: commette tale reato chi - avendo già commesso o concorso a commettere un delitto- impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]**

**N.B.:** l'introduzione di questo reato si è reso necessario per adeguare la normativa nazionale alla Direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE. Il decreto si pone l'obiettivo di aggiornare gli strumenti di lotta alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, modificando alcuni articoli del codice penale, aggiornando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato dell'ente e rafforzando gli strumenti di cooperazione con le istituzioni europee.

Il continuo processo di dematerializzazione dei pagamenti prospetta sfide sempre nuove al Legislatore che voglia approntare strumenti di repressione idonei a salvaguardare la sicurezza degli scambi economici e commerciali e tutelare i consociati da frodi sempre più sofisticate. La risposta normativa a tali fenomeni, infatti, rischia di essere spesso inadeguata rispetto al repentino sviluppo dell'economia digitale e delle tecnologie di pagamento.

All'**art. 1** si fornisce, innanzitutto, la **definizione** di "strumento di pagamento diverso dai contanti", di "dispositivo, oggetto o record protetto", di "mezzo di scambio digitale" e di "valuta virtuale". Trattasi di nozioni nuove per il Codice penale, delle quali occorrerà tener conto non solo nell'interpretazione delle fattispecie modificate e introdotte dal presente decreto.

L'**art. 2** del decreto introduce alcune importanti modifiche al Codice penale: in particolare, è stato modificato l'art. 493-*ter* (rubricato, dopo la novella, "indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti") che, in forza della modifica in commento, **punisce ora** le condotte di indebito utilizzo, falsificazione e alterazione non solo di "carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi", ma anche di "**ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti**". L'oggetto della condotta, dunque, che fino ad oggi era rappresentato da strumenti "materiali" di pagamento, si estende a tutti gli strumenti di pagamenti diversi dai contanti, tra i quali potranno rientrare anche gli **strumenti immateriali**. Resta **invariato il regime sanzionatorio**.

La lett. b) dell'art. 2 introduce nel codice penale il **nuovo delitto di “detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”** (art. 493-quater c.p.), con il quale è punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Al comma 2 del nuovo 493-quater c.p., sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 493-ter c.p., si stabilisce che è sempre disposta la **confisca** delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici predetti in caso di condanna (anche se emessa in sede di patteggiamento). In particolare, la nuova ipotesi di reato dà attuazione dell'art. 7 della Direttiva, prevedendo una pena conforme a quanto previsto dall'art. 9, par. 5, della stessa (pena detentiva massima non inferiore a 2 anni). Le suddette condotte, pertanto, saranno penalmente rilevanti solo se **commesse con dolo specifico, ossia al fine di utilizzare le apparecchiature e i dispositivi nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contatti, e se avranno ad oggetto strumenti “principalmente” costruiti o “specificamente” adattati al fine di commettere reati “riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante”**.

La lett. c) dell'art. 2, infine, interviene sul reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p., introducendo al comma 2 una **nuova circostanza aggravante** nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, con lo scopo di riparare il regime sanzionatorio con quello previsto all'art. 493-ter c.p..

#### **Le modifiche in tema di responsabilità da reato dell'ente**

Si applicheranno all'ente: la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. (stessa sanzione prevista per la falsificazione di monete) e la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter c.p. nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Al comma 2 del nuovo art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001 si prevede che **“salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;**

**b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”.**

In caso di condanna per uno dei delitti di cui ai primi due commi, si applicheranno all'ente le **sanzioni interdittive** di cui all'art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 231/2001. Il nuovo articolo 25-octies.1 (inserito dopo le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio) dà attuazione all'art. 10 della Direttiva Europea che richiede l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui si tratta.

*Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*

*Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*

*Art. 640-ter c.p. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.*

### **Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]**

*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)*

*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)*

*Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)*

#### Altre fattispecie

*Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal*

*codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*

*b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.Lgs 231/2001 – L. 23 luglio 2009, n.99).**

*Art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.*

*Art. 171, l. 633/1941 comma 3. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.*

*Art. 171-bis l. 633/1941 comma 1. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. Art. 171-bis l. 633/1941 comma 2. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.*

La norma è stata introdotta dal l. 489/1992 (e modificato dalla l. 169/99) e ha come oggetto materiale di tutela le diverse tipologie di beni qualificabili come programmi per elaboratore, o più genericamente software.

*Art. 171-ter l. 633/1941. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.*

Il reato sussiste se la condotta è posta in essere per un uso non personale e se sussiste il dolo specifico di lucro.

*Art. 171-septies l. 633/1941. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.*

La norma tutela la funzione pubblicistica e di garanzia della SIAE.

*Art. 171-octies l. 633/1941. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.*

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs 231/2001 – L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4 – come sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n.121 del 2011).**

*Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.*

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

**Reati Ambientali (art. 25 undecies D.Lgs 231/2001 – articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4 – come sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n.121 del 2011 – L.22/05/2015, n.68).**

*Art. 727 bis c.p Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.*

*Art. 733 bis c.p Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.*

**D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152:**

*Scarichi: -art.103 – 104-107-108-137 (c.2,3,5,11,13)*

*Rifiuti: art. 187 – 256 (c.1,3,5,6) – 257 (c.1,2,) – 258 (c.4) – 259 (c.1) – 260 (c. 1,2)*

*Aria; art. 279 c.5*

*Reati previsti dalla L. 7 febbraio 1992, n. 150 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione...(..)*

**Legge 28 dicembre 1993, n. 549, art.3, comma 6**

**D.lgs. 6 novembre 2007, n.202.**

**Reati di cui al titolo VI-bis del c.p., introdotti dall'art. 1, Legge 22 maggio 2015, n. 68 (art. 452 c.p. bis, quater, quinquies, sexies, octies).**

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs 231/2001 – articolo introdotto dall'art.2 del D.Lgs. n.109 del 16/07/2012).**

L'articolo prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o in possesso di permesso scaduto non rinnovato o revocato o annullato.

**Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.Lgs 231/2001 – articolo introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167 - Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21: ha abrogato l'Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975 - sostituito dall'art. 604 bis c.p.).**

Il delitto richiamato recita che “si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

L'articolo 25 terdecies prevede che:

1.in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001 - Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019)**

Art. 1 Frode in competizioni sportive

Art. 4 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

**Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – reati introdotti con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 che ha convertito in legge il D. Legge 26 ottobre 2019 n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o di altra documentazione per operazioni inesistenti, nonché introdotti con il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”)**

L'articolo 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 di conversione in legge del D. Legge 26 ottobre 2019 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i “Reati Tributari”):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D. Lgs n. 74 del 10.03.2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs n. 74 del 10.03.2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D. Lgs n. 74 del 10.03.2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs n. 74 del 10.03.2000); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs n. 74 del 10.03.2000) In particolare, in considerazione dell'attività svolta, SOLCO-MN ha ritenuto rilevanti le

seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74):**

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.”.

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - fatti di lieve entità (art. 2 comma 2 bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74):**

“2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000 si applica la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni”.

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74):**

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre ad otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74):**

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.”

**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Fatti di lieve entità (art. 8 comma 2bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74)**

“2-bis Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

**Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74)**

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. ”

**Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 11 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74)**

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Con riferimento alle fattispecie elencate, occorre tenere presente che la L. n. 156 del 19 dicembre 2019 in conversione del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 ha aggiunto il seguente articolo al D. Lgs 74/2000:

**Art. 12-ter (Casi particolari di confisca).**

“1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:

- a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
- b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
- c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
- d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
- e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.”

L'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231 del 2001 è stato recentemente modificato dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”, introducendo **-quali nuovi reati presupposto-** le ulteriori seguenti fattispecie di reato, **quando questo è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:**

- la dichiarazione infedele prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 74/2000;
- l'omessa dichiarazione prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 74/2000;
- l'indebita compensazione prevista dall'art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000;

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, SOL.CO. MANTOVA non ritiene rilevanti le seguenti fattispecie di reato pur riportandone il testo integrale (la numerazione prosegue in continuità dall'elencazione dei reati tributari che precedono attesa l'omogeneità degli illeciti:

**viii) dichiarazione infedele prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 74/2000:**

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).” In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 300 quote.

**ix) omessa dichiarazione prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 74/2000:**

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.” In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 400 quote.

**x) indebita compensazione prevista dall'art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000 indebita compensazione prevista dall'art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000:**

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.” In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 400 quote.

Lo stesso art.5 del D.Lgs. n.75 del 14/07/2020, dopo l'articolo 25-quinquiesdecies ha aggiunto il seguente:

**Contrabbando ai sensi del D.P.R. n. 43/1973 (art. 25 sexiesdecies D. Lgs 231/2001 – articolo introdotto dall'art. 5 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 75 del 14/07/2020).**

L'articolo 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001 prevede che:

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

**Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 9 marzo 2022 n. 22]**

- Furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 9 marzo 2022 n. 22]**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.

La norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di (i) ricettazione di beni culturali, di (ii) impiego di beni culturali provenienti da delitto, di (iii) riciclaggio di beni culturali, di (iv) autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

**Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146).**

*Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.*

*Art. 416 c.p. Associazione di tipo mafioso.*

*Art. 292 quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.*

*Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Art. 12 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.*

*Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.*

*Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.*

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs 231/2001.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa da quella utilizzata nell'introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al D.lgs 231/2001 per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

A tal fine il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.



### 1.3 Le sanzioni e i delitti tentati

Il D.Lgs 231/2001 prevede diverse tipologie di sanzioni:

Le **sanzioni pecuniarie** sono sempre applicate all'ente riconosciuto colpevole; la loro commisurazione avviene attraverso un sistema di quote. Il Giudice determina il numero delle quote (da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000) in relazione alla gravità dell'illecito, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati, ed assegna ad ogni singola quota un valore economico. Il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.549,00.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, **sanzioni interdittive** quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività d'impresa, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Originariamente le sanzioni interdittive (art. 13 D. Lgs. 231/2001) avevano una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua linea durata veniva effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso" (art. 14, D. Lgs. n. 231 del 2001). Ora, a seguito della modifica legislativa introdotta con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (rubricata "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*"), è stata apportata una modifica all'art. 13 del D. Lgs. 231/2001 ed il secondo comma risulta così formulato "**Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.**" Il "Fermo restando quanto previsto dall'art. 25/5" (del D. Lgs. 231/2001) va messo in relazione al fatto che il 5° comma dell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 ha previsto per i delitti corruttivi indicati nei commi 2 e 3 del medesimo articolo l'innalzamento della durata delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato presupposto venga commesso da apicali ed una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato presupposto venga commesso da sottoposti.

Con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (c.d. "anticorruzione"), il Legislatore ha anche modificato i termini di durata massima delle misure cautelari, modificando l'art. 51 del D. Lgs. 231/2001 -rubricato "*Durata massima delle misure cautelari*"- che oggi, a seguito della riforma, risulta così formulato:

1. *Nel disporre le misure cautelari il Giudice ne determina la durata, che non può superare un anno.*
2. *Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.*
3. *Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.*
4. *La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.*

Chiudono il catalogo delle sanzioni la **pubblicazione della condanna** che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione interdittiva, la **confisca**, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente, ed il **commissariamento** dell'ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

### 1.4 Autori del reato – art.5 Responsabilità dell'Ente

Secondo l'articolo 5 del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente stesso;

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. **“apicale”** all'interno dell'Ente e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell'Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali, e nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti che svolgono le loro funzioni in autonomia decisionale e non sono soggetti ad un sostanziale controllo. **Vi sono, inoltre, ricomprese anche le persone che svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente**, fra cui è ipotizzabile la figura dell'amministratore di fatto con poteri tali per cui sarebbe in grado di orientare la politica d'impresa e di imporre il compimento di determinate operazioni.

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione “apicale”; tale estensione evita di lasciare ampi ed ingiustificati spazi di impunità, con preordinati “scaricamenti verso il basso” di detta responsabilità.

### 1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Nel caso di reato commesso da **soggetti collocati in posizione “apicale”**, l'Ente risponde sempre, salvo fornire la prova (dunque **l'onere probatorio fa capo allo stesso**) che:

- i. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di organizzazione idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001;
- ii. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato all'O.d.V.;
- iii. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- iv. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Nel caso di reati commessi dai **soggetti sottoposti all'altrui vigilanza**, viceversa, sarà la **pubblica accusa che dovrà dimostrare**, al fine della declaratoria della responsabilità dell'Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall'Ente a tali attività, fermo restando che la responsabilità dell'Ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto, per una causa diversa dall'amnistia. Inoltre, la responsabilità amministrativa dell'Ente investe, per gli Enti aventi la sede principale in Italia, anche i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Viceversa, l'Ente, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### 1.6 Scopo e finalità del Modello.

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs 231/01, come sopra anticipato, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente, qualora quest'ultimo dimostri:

*a) di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di Organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati nel Decreto, i cui principi possono essere rinvenuti, tra l'altro, nelle linee guida/codici di comportamenti predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti (cfr. art. 6, comma 3, del Decreto)*

*b) che sia stato istituito, all'interno dell'Ente stesso, un organismo di vigilanza e di controllo (di seguito, in forma abbreviata, “O.d.V.”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di verificare il funzionamento, l'attuazione e l'aggiornamento del Modello stesso.*

Nel prossimo capitolo viene descritto il Modello Organizzativo adottato dal **Consorzio SOL.CO. MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE - SOCIETA' CONSORZIO SOCIALE Mantova**, la sua struttura, la sua finalità e obiettivi ed il suo funzionamento.

## **II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DEL CONSORZIO SOL.CO. MANTOVA**

### **2.1 Storia e descrizione del Consorzio**

SOL.CO Mantova é una società consortile in forma di società Consorzio, costituita ai sensi della L. 381/91. La società ha la qualifica di ONLUS ha scopo consortile e mutualistico, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto. Il Consorzio si ispira ai principi di mutualità, solidarietà, associazionismo tra cooperative e al rispetto della persona.

In coerenza con i principi ispiratori della l. n. 381 del 1991 Operando secondo questi principi, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

La Società è un consorzio che riunisce 28 soci, tra cooperative e consorzi dislocati nell'intera provincia di Mantova, che offrono servizi socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi ed educativi per famiglie, bambini, giovani, persone disabili o con disturbi psichici (cooperative di "tipo A") e favoriscono l'inserimento di persone svantaggiate in contesti lavorativi protetti (cooperative di "tipo B"). Nello specifico gestisce direttamente l'Agenzia per il Lavoro, l'ente di formazione, le Residenze Sanitarie assistenziali per disabili e gestisce un servizio di prima accoglienza di cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio italiano; inoltre offre servizi, consulenza e formazione per le proprie associate, con l'obiettivo di valorizzare ed integrare il loro operato, dall'altro gestisce direttamente alcune attività e progetti sperimentali aperti all'esterno, i cui fruitori sono i cittadini.

### **2.2 Analisi di premessa a partire dal "qui ed ora"**

La Società ha un oggetto sociale ed un'organizzazione piuttosto strutturata. Ciò ha comportato la necessità di monitorare attentamente l'esposizione al potenziale rischio/reato rilevante ex D. Lgs. 231/01, con riguardo a tutte le attività in essere. Vi è da dire che sulla base di quest'analisi è emerso che ci sono alcuni ambiti in cui il controllo deve essere svolto in modo più puntuale.

In particolare, la Società svolge grossa parte delle proprie attività avvalendosi di contributi erogati dalla Pubblica Amministrazione grazie agli accreditamenti ricevuti dalla Regione Lombardia per le attività di formazione e servizi al lavoro, per la gestione delle RSD e per la gestione del servizio di prima accoglienza di cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio italiano attraverso convenzionamento con la Prefettura di Mantova. Ciò implica un'interazione notevole con la P.A. in diverse occasioni, sia promuovendo i propri prodotti, sia operando come utente o fruitore dei servizi resi dalla stessa Pubblica Amministrazione.

Il fatto di dover interagire con rappresentanti di Enti, Autorità od Organismi pubblici costituisce senz'altro un fattore tipico e peculiare di rischio, soprattutto per quanto concerne l'accadimento di possibili fenomeni corruttivi e di possibili truffe ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico; la nuova disciplina legislativa ha imposto in ogni caso una rivisitazione più ampia ed analitica degli ambiti di attività e dei processi aziendali che potrebbero costituire, almeno in linea teorica, presupposto per la commissione degli illeciti previsti dal Decreto.

Alla luce della struttura particolarmente articolata delle attività e dei processi della Società, è stata elaborata la mappatura delle attività e dei processi strumentali nel cui ambito esiste il rischio di commissione delle diverse fattispecie di illecito previste dal decreto.

Il risultato di tale elaborazione, effettuata attraverso un'analisi dell'attività sociale, delle policy e procedure aziendali, della documentazione societaria rilevante, e con l'apporto di Esponenti Aziendali che rivestono "funzioni chiave" all'interno della Società, si è inevitabilmente concentrato sui rischi di commissione di illecito che sono apparsi più significativi rispetto alla specifica realtà.

Il risultato dell'analisi sopra descritta viene trasposto nella Parte Speciale, alla quale si fa quindi rinvio per la specifica trattazione delle singole fattispecie di illecito, nonché nella "Mappatura delle Attività sensibili e dei Processi strumentali" allegata al Modello.

Nell'ambito di detta mappatura delle attività e dei processi strumentali, sono state identificate:

- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto,

- i processi "strumentali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

Anche per la stesura dell'aggiornamento del Modello è stato affidato ad un gruppo di lavoro il compito di analizzare il contesto, identificare gli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal decreto e determinare l'entità dei rischi rilevanti.

In particolare il gruppo di lavoro ha, alla luce anche dei nuovi reati inseriti all'interno del d. lgs. 231/2001:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- predisposto una apposita mappa delle figure apicali a "rischio 231" (Allegato 1);
- valutato l'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi (organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, procedure e principi comportamentali);
- identificato i principi ed i requisiti del sistema dei controlli;
- valutato il "rischio 231", in base al reato, alla probabilità di accadimento ed al suo peso e impatto.

Oggi il Consorzio SOL.CO. MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE - SOCIETA' CONSORZIO SOCIALE, con sede legale a Mantova in Via Imre Nagy, 32 e sedi operative a Mantova in via Imre Nagy 28 (Servizi al Lavoro), Via Ilaria Alpi 1 (RSD Il Posto delle Fragole) e Via Dei Toscani - Palazzina 13 (RSD Rossonano), e a Brescia Unità Locale di Via Rose di Sotto n. 53 (Servizi al Lavoro), gestisce, alla data di definizione del presente Modello le seguenti attività che determinano la suddivisione delle aree funzionali:

- acquisizione di contratti per le cooperative socie di tipo A e di tipo B (General Contractor);
- gestione diretta di Residenze Sanitarie assistenziali per Disabili (RSD ovvero Rossonano e Il Posto delle Fragole);
- gestione di servizi di carattere formativo, di accompagnamento ed orientamento al lavoro (SOL.CO. MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE - SOCIETA' CONSORZIO SOCIALE Mantova è ente accreditato a tale scopo presso la Regione Lombardia);
- gestione di servizi di prima accoglienza di cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio italiano;
- certificazione dei disturbi dell'apprendimento e progetti a voucher individuali;
- altri servizi di carattere consulenziale e formativo rivolti alle cooperative associate.

Il Consorzio SOL.CO. MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE - SOCIETA' CONSORZIO SOCIALE è dotata di un **Sistema Gestione Qualità** certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001, ed. in vigore, valido per Progettazione ed erogazione di Formazione superiore e continua e attività di Gestione di Servizi al Lavoro (accoglienza, orientamento, accompagnamento e sostegno al lavoro), nell'ottica del miglioramento continuo della qualità dei propri interventi.

In particolare è stata definita una Procedura documentata e appositi strumenti di tracciabilità dell'erogazione del **servizio scopo di certificazione**, dove vengono descritte le fasi del processo di erogazione, la sua organizzazione, gli aspetti normativi e la relazione con il cliente e i committenti, la stesura delle diverse fasi/azioni – nonché le attività di verifica e di monitoraggio.

E' stata definita, inoltre, una Procedura documentata e appositi strumenti di tracciabilità dell'erogazione del **servizio presso le strutture residenziali**, dove vengono descritte le fasi del processo, la sua organizzazione, gli aspetti normativi e la relazione con il cliente e i committenti, – nonché le attività di verifica e di monitoraggio, pur non essendo tale servizio oggetto di certificazione.

Tutti i servizi socio-assistenziali e sanitari gestiti dal Consorzio e le loro modalità di erogazione, sono descritti nella **Carta dei Servizi** aggiornata annualmente, consegnata al cliente in forma sintetica e comunque pubblicata sul sito web, come richiesto dalle normative nazionali e regionali vigenti. La Carta dei Servizi costituisce lo strumento di trasparenza e garanzia verso il cliente, nonché la prima forma di contratto tra le parti.

## 2.3 Il sistema di Governance

Il funzionamento del sistema di Governance è definito, a livello istituzionale, **nell'atto costitutivo e nello Statuto** del Consorzio, nel sistema di deleghe e procure definite e visibili da Visura Camerale e ulteriormente declinato nel **Manuale della Qualità – Revisione in vigore**, nei **profili/incarichi/mansionario assegnati al personale in base all'organigramma** - quali documenti presi a riferimento per il modello organizzativo 231/01.

Il sistema di Governance è strutturato in modo tale da permettere all'Azienda l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, garantendo la massima efficienza ed efficacia operativa.

### Organi dell'Azienda cui è affidata la Governance:

#### **Assemblea dei soci**

E' l'organo sovrano del Consorzio a cui spettano le decisioni sui bilanci e sulle scelte fondamentali della vita organizzativa e gestionale. Luogo privilegiato della partecipazione alla vita del Consorzio, l'assemblea assicura momenti dedicati al confronto e alla discussione, dove ogni socio, trova il modo per partecipare allo sviluppo del Consorzio e alla vita del consorzio stesso.

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare. Nomina gli amministratori previa determinazione del loro numero, e all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile.

#### **Consiglio d'Amministrazione (CdA)**

Il CDA è l'organo decisionale attraverso il quale si concretizzano le strategie del Consorzio, mediante l'organizzazione e l'allocatione delle sue risorse umane, finanziarie ed immobiliari. Ne sono membri gli amministratori eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri, le mansioni e i compensi. Il Consiglio ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale. Le sue riunioni sono verbalizzate.

Imposta la politica strategica del Consorzio.

Imposta i programmi annuali e definisce gli obiettivi strategici a medio periodo.

Nomina il Presidente e il Vicepresidente (art.33 Statuto)

Nomina direttori generali, institori e procuratori generali.

Nomina il Responsabile del Sistema di Gestione Qualità

Discute ed approva i piani revisionali annuali (budget).

#### **Presidente del C.d.A.**

Ha la rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere consiliari, rappresenta la proprietà del Consorzio e costituisce il riferimento per la struttura gestionale.

Il Presidente, in quanto tale, risponde in sede civile e penale, nella misura prevista dalla legislazione vigente. È eletto dal Consiglio d'Amministrazione.

Presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Rappresenta il Consorzio nelle sedi istituzionali e politiche.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Può delegare parte dei suoi poteri di firma anche a consiglieri delegati nei limiti delle deleghe stesse conferite, qualora siano stati nominati.

Approva e firma il bilancio economico ed il bilancio sociale.

Cura direttamente o mediante delega, i rapporti con le Istituzioni, le Autorità locali, gli Enti Pubblici e Privati.

#### **Direttore Generale**

Primario riferimento operativo del Consorzio; ha responsabilità su:

effettuare attività di pianificazione, programmazione, il presidio e il controllo della direzione complessiva della struttura consortile perseguendo gli obiettivi, le direttive gestionali ed organizzative stabiliti dal C.d.A.

Ha il compito di riportare al consiglio di amministrazione l'esito dei risultati economico-gestionali riguardanti l'operatività della struttura consortile.

L'obiettivo è quello di essere punto di snodo e facilitatore del funzionamento del consorzio come motore per lo sviluppo di servizi innovativi per la rete in una logica sistemica. Elemento di collegamento delle attività del CdA, del settore ricerca e dell'area servizi con le attività di sviluppo imprenditoriale in corso e nuove.

### **Mansioni (principali):**

- Definire e assegnare obiettivi di budget per ogni area del Consorzio che i direttori di area avranno il compito di perseguire;
- Predisporre con i responsabili di area, in coerenza con il piano strategico, il budget annuale del Consorzio da portare all'approvazione del C.d.A.
- Realizzare il Conto Economico e gli Obiettivi Gestionali secondo il Budget approvato dal C.d.A.,
- Controllare la gestione delle attività finanziarie straordinarie su mandato del C.d.A.
- Svolgere un'azione proattiva e di controllo di merito circa il perseguimento dei risultati economici/sociali del Consorzio attraverso un sistema di verifica e riprogettazione del lavoro fatto dalle aree.
- Valutare le attività di sperimentazione imprenditoriale, proponendo al CDA eventuali priorità;
- Proporre al CDA gli incarichi di progettazione interni ed esterni da assegnare ai vari progetti di sperimentazione imprenditoriale;
- Curare, assieme al Presidente del consorzio, gli affari societari e legali nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti.
- Monitorare il buon funzionamento della struttura organizzativa consortile, approvare il Piano Formativo Annuale del Consorzio e proporre al C.d.A. le valutazioni inerenti al personale.
- rispondere al CDA in merito agli obiettivi della qualità che devono essere definiti e verificati all'interno del Riesame della Direzione;
- incontrarsi con regolarità il Presidente al fine di programmare l'ordine del giorno dei C.d.A. (almeno per quanto attiene alle necessità derivanti dal suo ruolo) e partecipa ai consigli di amministrazione se convocato.

Inoltre, il DG svolge un compito di gestione economica e finanziaria di tutto il Consorzio e di tutte le sue attività con l'obiettivo di rendere la gestione economica il più omogenea possibile tenendo conto delle differenti attività che vengono svolte.

Il direttore è responsabile della direzione e del coordinamento di tutti i servizi amministrativi interni e di garantire una corretta e tempestiva gestione degli stessi, compresa la supervisione della rendicontazione di progetti ed attività del Consorzio, in una logica di rete e scambio costante di informazioni e comunicazioni con le altre aree consortili.

Si avvale di un consulente fiscale esterno per l'elaborazione del bilancio e del supporto dato da Collegio sindacale.

### **🚦 Responsabile Sistema di Gestione Qualità**

Il responsabile sistema di Gestione ha la funzione, di gestire e sorvegliare il Sistema di Gestione per la Qualità adottato dal Consorzio con lo scopo di garantire che i servizi certificati realizzati siano conformi alla normativa di riferimento e soddisfino le aspettative del cliente.

### **🚦 Direttore Area Formazione e Lavoro/Direttore Ente di formazione**

Il Direttore dell'Area risponde del proprio operato al Direttore Generale. Ha la responsabilità primaria (attraverso la pianificazione, programmazione, presidio e controllo) di realizzare gli obiettivi, le direttive gestionali ed organizzativi stabiliti in accordo con il D.G.

Per quanto attiene l'accreditamento come Ente Formativo nei confronti della Regione Lombardia egli è Direttore dell'Ente di Formazione con contratto di disponibilità e di esclusiva permanente.

È responsabile del settore ricerca e sviluppo che ha il compito primario di incrociare le evoluzioni dei mercati e dei bisogni, dalle innovazioni già realizzate altrove con le possibili idee innovative espresse

dalla rete consortile e con la costante ricerca di risorse altre sia economiche (bandi, fondazioni, formazione e ricerca finanziata, ecc.) che di partnership (alleanze, stakeholder, ecc.).

#### **Responsabile unità organizzativa “Sportello lavoro”**

Il principale obiettivo della funzione è quello di coordinare e organizzare le risorse a disposizione per questo settore al fine di realizzare un servizio che risponda ai bisogni di occupazione e occupabilità dei cittadini e del territorio. A tali obiettivi si aggiunge la necessità di coordinare e orientare queste attività a supporto dello sviluppo delle cooperative socie sui temi dell'occupazione, dell'occupabilità, dell'inserimento lavorativo e delle attività svolte a favore delle fasce deboli. L'attività di questo settore deve essere orientata oltretutto dai requisiti regionali per l'accreditamento anche dalla mission e dalle scelte strategiche del consorzio.

E' responsabile dell'unità operativa di Sol.Co. Mantova (sede di Mantova) e presso Sol.Co. **Brescia**.

#### **Responsabile gestione risorse umane**

La funzione ha come responsabilità principale la pianificazione, attuazione e controllo del processo di gestione delle risorse umane della struttura consortile. Tale funzione è svolta dai Direttori delle diverse aree e per il funzionamento del processo devono essere garantite le attività di:

- selezione del personale;
- supporto all'avvio del rapporto lavorativo, ai cambi mansione e ruolo;
- analisi dei bisogni formativi;
- definizione e attuazione dei piani formativi;
- cura del processo di valutazione delle competenze;
- analisi di clima organizzativo.

#### **Direttore responsabile di struttura**

Si occupa della direzione gestionale, del coordinamento tecnico educativo della R.S.D. e dell'indirizzo operativo della residenza. La funzione si struttura nelle aree di responsabilità del coordinamento tecnico-educativo e socio-assistenziale, esplicitata con la responsabilità nella gestione delle risorse umane, la responsabilità gestionale e l'indirizzo operativo della residenza.

Sono presenti, inoltre, altre figure che operano all'interno dei servizi gestiti direttamente da Solco Mantova:

- Direttore sanitario
- Infermieri professionali
- Educatori
- Operatori Socio Assistenziali (OSS)
- Ausiliari Socio Assistenziali (ASA)
- Tutor d'aula
- Coordinatori didattici
- Ecc.

*Per tutte le altre figure e funzioni e/o professionisti a supporto dello svolgimento delle attività del Consorzio e per il dettaglio più approfondito delle figure indicate sopra vedere Linea Guida SGQ ed. in vigore Organigramma approvato, profili aggiornati, incarichi e mansionari affidati al personale.*

## **2.4 Il sistema di Revisione economico-finanziaria**

Il sistema di revisione economico-finanziaria è affidato al Collegio Sindacale e dura in carica 3 esercizi. Il Consorzio è, inoltre, sottoposto a revisione annuale ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive in vigore dal 01/01/2005; la revisione viene condotta da 1 o più revisori incaricati dalle Associazioni di rappresentanza per le cooperative aderenti o dal Ministero stesso per quelle non associate.

## **2.5 Il sistema di deleghe e procure**

Da Statuto, il CdA, può delegare parte delle proprie attribuzioni, nonché specifici incarichi, al Presidente, ai singoli amministratori, direttori generali, institori e procuratori generali, determinandone i poteri e precisando i contenuti, i limiti, le modalità di esercizio della delega ed i compensi.

Ad oggi, come risulta da visura camerale, sono stati delegati i poteri di procuratore speciale con atto del 05/04/2018 al Direttore Generale, al direttore progettazione e sviluppo e dell'ente di formazione e servizi al lavoro, al direttore delle residenze sanitario-assistenziali per Disabili (RSD) "Rossonano" e (RSD) "Il posto delle fragole". Tali deleghe sono state pubblicizzate attraverso il deposito al registro delle imprese e risultano iscritte in data 16/04/18 nell'ultima visura camerale visionata alla data di stesura del presente aggiornamento del modello.

## 2.6 L'assetto organizzativo

La struttura organizzativa del Consorzio è orientata a garantire la separazione dei compiti e responsabilità, tra le funzioni operative e di controllo, da un lato e la massima efficienza ed efficacia possibile dall'altro (vedere l'organigramma in vigore).

L'organigramma di tipo gerarchico-funzionale, pone in evidenza le figure apicali, cioè le risorse umane che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa.

La struttura organizzativa risulta articolata nelle seguenti **funzioni apicali**:

- Consiglieri di Amministrazione
- Presidente
- Direttore Generale
- Responsabili Area/funzione (vedere organigramma in vigore alla data di stesura del presente modello).
- I Direttori responsabili di struttura.
- Il Direttore dell'ente di formazione.

Oltre alle funzioni sopra elencate:

- RSPP (ai sensi L. 81/08)
- RPD Responsabile Protezione Dati
- Amministratore di Sistema Informatico.

Le procedure di Sol.Co. MN, che descrivono lo svolgimento delle attività aziendali, sono formalizzate e periodicamente soggette a verifica e aggiornamento conformemente a quanto richiesto dalle normative vigenti nazionali e regionali in materia dei servizi di formazione superiore e continua, Servizi al Lavoro ed erogazione dei servizi residenziali per disabili. Per quanto riguarda l'erogazione dei servizi di formazione e servizi al lavoro, le attività sono svolte conformemente alla norma UNI EN ISO 9001

Per ciò che attiene alla **Gestione delle risorse e dei flussi finanziari** nonché nei rapporti con gli Istituti di Credito, il Consorzio prevede che:

- tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria incassi, pagamenti, etc. devono essere eseguite mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari dell'Azienda ed autorizzati secondo quanto definito dalle responsabilità stabilite da organigramma e deleghe affidate e depositate visibili da visura camerale;
- tutte le fatture ricevute devono avere allegato ordine di acquisto o altro documento giustificativo (ordine autorizzato e controfirmato da soggetto con adeguati poteri) o comunque contenere i caratteri di rintracciabilità della documentazione emessa da parte dell'organizzazione;
- il Direttore gestisce le operazioni finanziarie e i pagamenti, direttamente con le banche o on line; i poteri di firma sono del Presidente, del Direttore Generale, del Direttore Ente di Formazione e dei Direttori delle Strutture Residenziali:
  - ✓ sulla base di scadenze pianificate per quanto riguarda le spese legate a progetti o contratti definiti ed approvati;
  - ✓ su autorizzazione del Presidente, Direttore Generale del Direttore Ente di Formazione e dei Direttori delle Strutture Residenziali per i pagamenti non legati a progetti o contratti definiti ed approvati;
- gli incassi vengono versati direttamente sui conti correnti dell'Azienda anche per quanto attiene la gestione delle franchigie degli ospiti delle RSD; i prelievi delle franchigie per soddisfare le esigenze degli ospiti sono autorizzati dai direttori delle RSD e gestiti dagli educatori e contabilizzati da educatori e referente amministrativo RSD;
- in particolare la gestione della cassa contanti per (piccoli acquisti, donazioni, offerte) è gestita dal referente amministrativo e/o dal direttore RSD; il direttore RSD autorizza le spese ed ha la responsabilità del controllo.
- l'utilizzo dell'home banking è riservato alla Presidente, al Direttore generale, che utilizzano in modo autorizzato chiavi di accesso riservate; possono delegare questa funzione a personale amministrativo appositamente incaricato.
- periodicamente devono essere eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa.

Tutte le procedure amministrative sono supportate da apposito applicativo informatico, gestito dal Direttore generale o da altra persona autorizzata. Periodicamente il Direttore Generale effettua i



controlli di gestione. **Trimestralmente** viene fatto un controllo sulla gestione dei conti da parte del Collegio Sindacale.

In tema di **sicurezza e salute sui luoghi di lavoro**, il Consorzio si è dotato di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente (**D.Lgs. 81/08**) in ottica di eliminare, ridurre o gestire i rischi lavorativi dei lavoratori dell'Azienda stessa.

Nello specifico il Consorzio nelle figure del Datore di Lavoro e del RSPP:

- ha elaborato e aggiorna periodicamente il documento di valutazione dei rischi (**DVR**) per **singola struttura/servizio gestito** e ha individuato le misure di prevenzione e protezione in relazione ai fattori di rischio rilevati;
- il CDA ha nominato il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, che ha la funzione di supervisione del funzionamento dell'intero SGSL e svolge i compiti attribuiti dal TU sulla sicurezza del lavoro;
- ha designato gli addetti al servizio di prevenzione e protezione e provveduto a formarli sulle misure antinfortunistiche, di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze monitorando periodicamente l'attività da questi svolta;
- ha nominato il medico competente per attuare il programma di sorveglianza sanitaria e periodicamente effettuare visite mediche ed esami necessari per l'idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni specifiche;
- si occupa della formazione e dell'aggiornamento costante del personale, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni.

Il complesso delle attività poste in essere conforme e aderente alla normativa TU sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08, risulta idoneo a mitigare il rischio potenzialmente alto di incorrere in uno dei reati previsti dal D.lgs 231/01. Tuttavia occorre introdurre un efficace sistema di raccordo con l'OdV incaricato del controllo di secondo livello sulla efficienza ed efficacia delle procedure e dei presidi adottati.

In materia di **sicurezza relativa al trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 2016/679**, il Consorzio ha adottato ed aggiorna periodicamente il Sistema Privacy e mette in atto tutte le procedure operative previste, attraverso le figure incaricate come specificato nello stesso.

## 2.7 Aggiornamento del Modello e sua adozione

**SOL.CO. MANTOVA** – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle proprie attività - ha ritenuto conforme e coerente alle proprie politiche aziendali e ai vincoli normativi previsti dalla Regione Lombardia, procedere all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231/01.

Il modello si ispira alle Linee Guida in merito approvate da Confcooperative nel 2010 e alle Linee guida approvate da Confindustria il 31 marzo 2008.

In tale linea di indirizzo si è provveduto all'aggiornamento del modello stesso e alla sua rivisitazione.

Il Consorzio ritiene, che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso, non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D. Lgs. 231/2001, ma migliorino la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati al proprio interno.

Tale iniziativa è stata assunta a suo tempo, tra l'altro, nella convinzione che l'adozione del Modello rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio, ovvero, i soci e dipendenti della stessa e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo coinvolti quali ad esempio clienti, committenti pubblici, fornitori, partner e collaboratori, affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività in collaborazione con il Consorzio, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

## 2.8 Caratteristiche generali, finalità, principi e obiettivi del Modello

Oltre alle finalità di cui al par. 1.6, con l'individuazione delle cosiddette "Aree a Rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone finalità concrete per il Consorzio, quali:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio, in particolare nelle medesime aree a rischio, **la consapevolezza** di poter incorrere, violando le disposizioni del modello, in illeciti passibili di sanzioni penali e amministrative non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;

- ribadire la **ferma contrarietà** del Consorzio a forme di comportamento illecito non solo perché contrarie alle disposizioni di legge ma anche in quanto contrarie ai **principi etico - sociali** che permeano la propria mission;
- consentire al Consorzio, grazie all'attività di **monitoraggio continuo** sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione di reati.

Il Modello, così come il suo aggiornamento, è stato predisposto con lo scopo di sistematizzare in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività del Consorzio, al fine di dotare la stessa di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Il Consorzio, con l'introduzione di tale Modello, ha inteso perseguire gli obiettivi che attengono ai **principi "etici e giuridici" dichiarati nel codice etico**, nei quali la stessa si riconosce e si è impegnato ad adottare nella realizzazione della propria mission. I principi sono di seguito richiamati:

- *Rispetto della legge*
- *Mutualismo*
- *Onestà*
- *Trasparenza e completezza dell'informazione*
- *Correttezza nella gestione societaria e nell'utilizzo delle risorse*
- *Riservatezza delle informazioni*
- *Rispetto della dignità della persona e tutela dei diritti dei lavoratori*
- *Prevenzione dei conflitti di interesse*
- *Tutela dell'ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile*
- *Regali, omaggi e benefici*

L'adozione del Modello, e del presente aggiornamento, unitamente al codice etico si propone, in aggiunta al beneficio della esenzione della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, di raggiungere i seguenti **obiettivi specifici**:

- prevenire comportamenti non etici nella gestione delle attività del Consorzio tali da compromettere il fondamentale rapporto di fiducia esistente con gli stakeholder di riferimento (il personale interno, gli utenti, la comunità territoriale dove opera, ecc...);
- mantenere inalterata la reputazione e l'immagine del Consorzio così come si è consolidata nell'ambito territoriale di riferimento.

L'aggiornamento del Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 6, c. 2 e c. 3, del D.lgs. 231/2001; **in particolare, sono state:**

- Individuate ed isolate le nuove attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati-presupposto rilevati ai fini del D.lgs. 231/2001;
- Previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate a dare attuazione alle decisioni dell'organizzazione al fine di prevenire i reati-presupposto con l'aggiornamento dei reati che sono stati inseriti posticipatamente alla prima stesura del Modello;
- Introdotti specifici protocolli per la gestione delle diverse attività aziendali al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati sia nei nuovi processi introdotti da parte del Consorzio che in una rivisitazione generale dei processi già mappati nella prima stesura del modello.

**Si rinvia, a tale proposito alla Parte Speciale del Modello al fine di esaminare in modo puntuale le aree analizzate, il livello di rischio riscontrato e le azioni intraprese.**

L'analisi dei rischi è stata svolta attraverso un'accurata analisi delle aree organizzative e gestionali più esposte al rischio che siano commessi reati-presupposto, attraverso il metodo delle interviste al personale e all'approfondimento documentale reso disponibile. Contestualmente è stata eseguita una "mappatura" delle aree/processi aziendali in cui potrebbero essere concretamente commesse le condotte vietate nelle diverse aree e competenze esaminate.

Alla luce delle risultanze emerse dall'analisi dei rischi, ed a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del Modello, l'organizzazione potrà monitorare nel tempo le aree a rischio, e limitare o contenere le relative criticità attraverso l'applicazione, anche in via preventiva, di protocolli, procedure e regolamenti.

Inoltre, mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal Codice Etico, il Consorzio continuerà a sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa nelle "aree a rischio", la consapevolezza

che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

## 2.9 Struttura e caratteristiche del Modello

Preme sottolineare che, anche nell'aggiornamento del Modello, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti e praticati dall'organizzazione (in particolare il SGQ – Sistema Gestione Qualità), in quanto ritenuti "idoneo punto di partenza" nella prevenzione dei Reati e degli Illeciti.

Il presente **Modello** è costituito da una **Parte generale** e da una **Parte speciale**.

La "Parte Generale" riporta i profili normativi del Decreto, il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente, le componenti essenziali del Modello, tra cui l'Organismo di Vigilanza, e le verifiche periodiche sullo stesso.

La "Parte Speciale", partendo dall'analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, delle aree/processi/attività, considerando le funzioni aziendali, descrive i protocolli di contenimento/eliminazione dei rischi individuati, **adottando la maggiore integrazione possibile con i documenti del Sistema di Gestione Qualità del Consorzio**.

Sono parte integrante del modello i seguenti documenti:

- *Codice Etico;*
- *Regolamento dell'O.d.V. (a sua volta contenuto nel documento "Codice Etico");*
- *Sistema sanzionatorio modello 231;*
- *Procedure attuative aziendali, sistemi di controllo interno ed eventuali altri documenti esistenti o che saranno predisposti dall'Organismo di Vigilanza, o in collaborazione con esso, al fine dell'implementazione del Modello, compresi documenti descrittivi di ruoli, funzioni e compiti dell'assetto organizzativo*

L'eventuale inserimento di parti più operative nella forma di **allegati** al Modello è finalizzato ad agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo. Essendo gli allegati documenti operativi e soggetti a revisione costante un loro aggiornamento non richiede la revisione dell'intero modello ed una formale approvazione del C.d.A. ma una delibera dell'O.d.V., previa approvazione dei contenuti della Direzione Aziendale.

## 2.10 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un **atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione quale "organo dirigente"** (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, sono rimesse alla competenza del C.d.A. del Consorzio, su indicazione scritta da parte dell'O.d.V.

Le modifiche e integrazioni al Modello saranno oggetto di comunicazione ai soggetti interessati secondo i flussi comunicativi previsti.

## III. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E SUO REGOLAMENTO

Per lo svolgimento della propria attività, l'O.d.V. si è dotato di un apposito regolamento al quale si fa riferimento per tutto quanto non descritto nei paragrafi seguenti.

### 3.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.

In conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Consorzio ha costituito l'Organismo di Vigilanza e controllo (di seguito OdV), organo con struttura collegiale, incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") adottato ai sensi e per gli effetti del medesimo D.Lgs.

L'OdV è composto da tre membri di cui uno con il ruolo di Presidente; un membro interno all'organizzazione mentre due su tre sono esterni al fine di garantire il più possibile l'indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato i membri dell'OdV, **ha assegnato all'Organismo un budget di spesa annua** che potrà essere utilizzato, a discrezione dell'OdV stesso, nell'esecuzione

dei compiti ad esso affidati. L'OdV dispone in autonomia di tali risorse nello svolgimento delle proprie attività, fermo restando la successiva regolare rendicontazione delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione riconosce altresì a ciascun componente dell'OdV un **compenso annuo nonché copertura assicurativa per responsabilità civile**, sia per danni verso la Società e terzi, sia per spese legali anche di difesa, con gli stessi massimali di quelli previsti per gli amministratori della Società e con esclusione del diritto di rivalsa, a cura e spese della Società stessa. Secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo 231/2001, le caratteristiche e i requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), oltre alla professionalità, sono: (i) autonomia; (ii) indipendenza; (iii) onorabilità e (iv) continuità d'azione.

Per il rispetto di tali requisiti il Consorzio ha previsto che:

- le attività dell'OdV non debbano essere preventivamente autorizzate da alcun organo della Società;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni, ai documenti della Società, compresi quelli disponibili su supporto informatico, ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo stesso, previa comunicazione al Presidente o al Direttore Generale;
- la mancata collaborazione, dolosa e reiterata, con l'OdV, tale da esporre la Società a rischi rilevanti costituisce illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'OdV in ordine all'adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della Società, ciò nonostante, **rimane in capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello**;
- i membri che ne fanno parte non devono essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali della Società che saranno poi oggetto di controllo da parte dell'OdV.

I membri dell'OdV rimangono in carica tre anni; l'incarico può essere rinnovato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Alla scadenza del mandato, l'OdV resta in carica fino al formale rinnovo da parte del Consiglio di Amministrazione. La cessazione o la rinuncia dell'incarico di uno o più membri dell'OdV non comporterà la decadenza dell'intero OdV, ma il Consiglio di Amministrazione provvederà con tempestività alla nomina dei nuovi componenti; i nuovi nominati rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per gli altri membri dell'OdV.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali, lo stesso potrà avvalersi nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal *budget*, della collaborazione di altre funzioni di direzione della Società che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di professionisti esterni.

L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà formalmente comunicato ai livelli aziendali interessati, anche mediante l'illustrazione dei poteri, compiti, dell'Organismo di Vigilanza, in conformità alla **Procedura di Comunicazione allegata** al Modello 231.

### 3.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca

Per quanto concerne le cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'OdV, nonché l'eventuale rinuncia o revoca, oltre a quanto sopra indicato, si rimanda al **Regolamento in vigore approvato dall'OdV stesso**.

### 3.3 Funzioni e poteri dell'OdV

Per quanto concerne le funzioni e i poteri dell'OdV, si rimanda al Regolamento approvato dall'OdV stesso nella prima riunione di insediamento.

Si ribadisce nello specifico che tra i compiti dell'OdV assume particolare importanza quello di *“instaurare e mantenere canali di comunicazione costanti con le diverse figure apicali delle aree a rischio, ed in particolare con il datore di lavoro ex artt. Del TU 81/08 per problematiche inerenti la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”*.

### 3.4 Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Le tipologie di informazioni, la gestione dei flussi informativi verso l'OdV, gli obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali e le prescrizioni di carattere generale in materia, sono contenuti in apposito paragrafo del Regolamento approvato.

A tale proposito un elenco indicativo delle informative da far pervenire all'OdV e dei canali utilizzabili viene descritto nella **Procedura di comunicazione che l'Organismo stesso ha adottato**.

### 3.5 Conservazione delle informazioni dell'OdV

I verbali delle riunioni, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività dell'OdV, sono conservati secondo le modalità definite nel Regolamento approvato.

Il trattamento di riservatezza che si applica ai dati dell'OdV è il medesimo sia per il formato cartaceo che per il formato elettronico.

L'accesso a tale documentazione verrà comunque garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie.

### **3.6 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e controllo di violazioni del Modello - Whistleblowing**

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, secondo quanto definito nel Regolamento approvato.

#### **Whistleblowing per le segnalazioni di irregolarità**

##### **Premessa**

La legge del 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. Whistleblowing) è intervenuta modificando l'art. 6 del D.lgs. 231/2001 e introducendo per le società che hanno adottato il Modello organizzativo l'obbligo di prevedere canali (anche informatici e comunque tali da garantire la riservatezza del segnalante) che consentano ai soggetti di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2001 (ovvero ai soggetti apicali o subordinati) di effettuare segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001. La ratio della previsione normativa sta nella consapevolezza che spesso, indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, i dipendenti per paura di ritorsioni o di discriminazioni non denunciano le irregolarità. A tale fine il presente paragrafo ha l'obiettivo di fornire al whistleblower le indicazioni operative su come effettuare la segnalazione e di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, come ad esempio i dubbi sulla procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

##### **Oggetto della segnalazione**

La segnalazione può riguardare azioni od omissioni:

- a. penalmente rilevanti;
- b. realizzate in violazione dei Codici di comportamento (ad es. Codice etico, MOGC 231/01) o di altre disposizioni o regolamenti aziendali sanzionabili;
- c. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale alla Società o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'azienda.

**Il whistleblower è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici/funzioni competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.**

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a. generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della società;
- b. la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto oggetto di segnalazione;
- e. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime, salvo che le stesse si riferiscano a fatti di particolare gravità con contenuto dettagliato e circostanziato per cui siano necessarie le opportune verifiche.

##### **Modalità e destinatari della segnalazione**

La segnalazione può essere presentata attraverso mail dedicata come di seguito riportata.

##### **Attività di verifica della fondatezza della segnalazione**

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'OdV che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata l'ODV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a. a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;

- b. a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile dell'Area/Funzione di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso se vi sono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- c. ad adottare eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della società.

### **Tutela del whistleblower**

#### **a. Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.**

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del Codice Civile<sup>14</sup> e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e, tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui:

1. vi sia il consenso espresso del segnalante;
2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. 241/90 s.m.i.

#### **b. Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.**

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'ODV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- a) al Responsabile dell'area/funzione di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- b) all'Area/Funzione che si occupa delle sanzioni disciplinari che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- c) all'Ispettorato della funzione pubblica.

### **Responsabilità del whistleblower**

Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

---

<sup>14</sup> Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito "Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

### 3.7 Gestione

Le modalità di gestione, nel dettaglio, sono definite nel Regolamento dell'OdV.

L'organismo di vigilanza usufruisce dell'accesso ad **una mail dedicata** sul sistema in uso presso SOL.CO. Mantova.

L'OdV per svolgere al meglio i propri compiti dovrà convocarsi periodicamente ed in modo continuativo. Le frequenze minime sono indicate nel regolamento.

Le convocazioni devono avvenire in forma scritta e contenere l'ordine del giorno della riunione stilato in maniera concordata tra i membri dell'OdV o proposto dalla Presidenza dell'OdV stesso.

L'attività svolta durante le riunioni dell'OdV viene registrata e formalizzata tramite verbali, approvati entro la successiva riunione, che sono conservati presso la sede aziendale unitamente a tutta la documentazione necessaria a dare evidenza oggettiva dell'attività dell'OdV.

Altri report sull'attività dell'OdV possono essere redatti su specifica richiesta della Società.

A sua volta l'OdV, in caso ne ravvisi la necessità o l'urgenza, può richiedere di relazionare agli organi decisionali e di controllo della Società.

## IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

### 4.1 Formazione ed informativa alle parti interessate

Il consorzio ha sempre promosso, sin dalla prima adozione del Modello, momenti di informazione/formazione e con supporti informatici la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i soci, dipendenti e gli altri portatori di interesse che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione gestisce in collaborazione con l'O.d.V., la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- **Personale direttivo e funzioni apicali**: momenti informativi generali, momento formativo specifico, nota informativa interna; pubblicazione del Modello 231 e del Codice Etico nell'intranet aziendale; *e-mail* di aggiornamento, etc.
- **Altro personale**: momento informativo, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale; invio cartaceo del codice etico unitamente alla busta paga; affissione in bacheca; e-mail o comunicazione di aggiornamento.
- **Amministratori**: vengono consegnati e presentati il Modello 231 ed il Codice Etico.
- **Collaboratori/Consulenti etc.**: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione di Modello Organizzativo e del Codice di Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà a inserire nei contratti specifiche clausole che diano atto della conoscenza del D.Lgs 231/2001, richiedendo l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto, e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola.
- **Fornitori/Partner**: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione di Modello Organizzativo e del Codice di Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole con cui i fornitori/partner si impegneranno ad operare nel rigoroso rispetto della legge e a rispettare il Codice Etico nella gestione dei rapporti con il Consorzio.
- **Clienti/Utenti**: potranno prendere visione del Modello e del Codice Etico tramite il sito internet aziendale, inoltre saranno affisse specifiche segnalazioni negli appositi spazi presso le sedi, o sintesi del contenuto in appositi documenti da consegnare all'utente (es. Carta dei Servizi, brochure di presentazione).

## V. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;

- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'O.d.V. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato un report da sottoporre all'attenzione del CdA del Consorzio (contestualmente al rapporto annuale predisposto dall'O.d.V.) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.

## **VI. PARTI INTEGRANTI E ALLEGATI**

Costituiscono **parti integranti** del modello i seguenti documenti:

- Documento "Modello Organizzativo Consorzio SOLCO MANTOVA – PARTE SPECIALE." (rev. in vigore)
- Schema "Mappa analisi dei rischi (rev. in vigore)
- Codice Etico (rev. in vigore)
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (OdV) (rev. in vigore)
- Sistema sanzionatorio modello 231 (rev. in vigore).

**QUESTA È L'ULTIMA PAGINA DEL DOCUMENTO**